

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001 N. 231

MODELLO ORG.231



Approvato dall'A.U. il 5 Luglio 2018

SOMMARIO

1 GLOSSARIO E DEFINIZIONI	3
2. ORTOMAD SRL	5
2.1 La Società e il Gruppo	5
3.IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE EDINTEGRAZIONI	6
3.1 Responsabilità amministrativa delle società e degli enti	6
3.2 Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato	7
3.3 I “reati presupposto”	8
3.4 Sanzioni	16
3.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità	17
4. IL MODELLO ORTOMAD.	18
4.1 La costruzione del Modello 231	18
4.2. La predisposizione del Modello	19
4.3. Attività Sensibili e Reati rilevanti nell’ambito della Società	21
4.4. Attuazione e diffusione del Modello	26
4.4.1. I Destinatari del Modello.	26
4.4.2. Diffusione e formazione.	26
4.5. Aggiornamento e riesame del Modello	27
5. L’ ORGANISMO DI VIGILANZA	27
5.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza	27
5.2. Funzioni, poteri ed obblighi dell’OdV	28
5.3. I meccanismi di reporting	29
5.3.1 Reporting dell’OdV verso il vertice aziendale	30
5.3.2 Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	30
5.4. Raccolta e conservazione delle informazioni	31
5.5. Riunioni e verbalizzazione	31

1 GLOSSARIO E DEFINIZIONI

“Attività Sensibili”:	Attività nel cui ambito, a seguito dell’individuazione delle “aree a rischio”, è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati.
“cc”	Codice Civile italiano.
“CCNL Applicabile”:	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente della Società (come successivamente modificato, integrato e rinnovato).
“Codice Etico”:	Codice etico adottato dalla Società con delibera del relativo Consiglio di Amministrazione.
“Comportamenti Sanzionabili”:	Comportamenti rilevanti e sanzionabili ai sensi del Modello, come descritti nel presente Modello.
“Consulenti”:	Coloro che rendono in favore di Ortomad SrL prestazioni d’opera intellettuale sulla base di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale di consulenza o collaborazione, senza vincoli di subordinazione.
“cp”:	Codice Penale italiano.
“cpc”:	Codice di Procedura Civile italiano.
“cpp”:	Codice di Procedura Penale italiano.
“Decreto” o “DLgs 231/2001”:	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (come successivamente modificato ed integrato).
“Destinatari”:	Coloro che sono tenuti all’osservanza delle regole contenute nel Modello e che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; i Dipendenti (Dirigenti e non) - anche assunti successivamente all’adozione/aggiornamento del Modello -

	nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, operano su mandato o per conto della medesima.
“Dipendenti”:	Tutti i dipendenti della Società in forza di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dall’inquadramento.
“DL 196/2003”:	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ” (come successivamente modificato ed integrato).
“DL 152/2006”:	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante la disciplina in materia ambientale, c.d. <i>Codice dell’Ambiente</i> (come successivamente modificato ed integrato).
“DL 81/2008”:	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
“L. 633/1941”	Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d’autore e diritti connessi al suo esercizio.
“Linee Guida Confindustria”:	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DL 231/2001, approvate da Confindustria.
“Modello”:	Modello di organizzazione, gestione e controllo di Ortomad Srl predisposto, approvato ed attuato conformemente alle previsioni di cui al DL 231/2001.
“Modello 231”:	Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al DLgs 231/2001.
“Organi Sociali”:	I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.
“Organismo di Vigilanza” o “OdV”:	Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi del DL 231/2001.

“PA”:	Comprende il complesso degli enti e degli uffici che svolgono l’attività amministrativa pubblica. Nell’ambito del presente Modello rileva, in particolare, la figura del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di Pubblico Servizio, la cui nozione è contenuta negli artt. 357 e 358 cpc, in base ai quali rivestono tale funzione tutti coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico.
“Partners”:	Ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali della Società, quali fornitori, clienti, agenti, ivi comprese le società del Gruppo, siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata (e.g. acquisto e cessione di beni e servizi), ove destinati a cooperare con la medesima Società nell’ambito delle Attività Sensibili.
“Reati”:	Reati cui si applica la disciplina prevista dal DL 231/2001.
“RSPP”:	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DL 81/2008.
“Sistema Disciplinare”	Complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l’inosservanza delle misure previste nel Modello.
“Soggetti Apicali”:	Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa.
“Soggetti Sottoposti”:	Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
“Statuto dei Lavoratori”:	Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come successivamente modificata ed integrata).

2.ORTOMAD SRL

2.1 La Società e il Gruppo

ORTOMAD Società Agricola Srl, è specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti ortofruttilicoli di I e IV gamma a marchio proprio e di terzi con sede a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno).

Fondata nel 1998 ad iniziativa di Raffaele Maddalo, un giovane imprenditore dalle larghe vedute, che intuisce le potenzialità produttive insite nella Piana del Sele, divenuta oggi un distretto agricolo altamente specializzato nella coltivazione in pieno campo e in ambiente protetto di insalate a cespo e da taglio, Ortomad (divenuta parte integrante del Gruppo societario La Linea Verde S.p.a. guidato

dai fratelli Giuseppe e Domenico Battagliola di Brescia, leader sul mercato domestico di prodotti di quarta gamma e piatti pronti freschi) vanta una ragguardevole posizione sul mercato nazionale dei prodotti di I gamma (sfusi o confezionati) e di IV gamma (pronti al consumo), con una forte vocazione all'internazionalizzazione.

Fin dal principio Ortomad ha puntato alla produzione, lavorazione, confezionamento e vendita di insalate da taglio ("baby leaf") e insalate a cespo (lattughe, radicchi e indivie) ottenute da agricoltura a lotta integrata, e, in parte, da quella biologica.

Ortomad opera nella Piana del Sele (o Piana di Paestum, dal nome dell'antica colonica della Magna Grecia fondata da greci provenienti da Sibari), una pianura di circa 500 chilometri quadrati che si estende lungo il percorso del fiume Sele nella provincia di Salerno.

La società è controllata da La Linea Verde Società agricola SPA che possiede il 51% del capitale sociale. L'assetto organizzativo societario è riprodotto nell'organigramma aziendale, qui allegato sub "Allegato 1".

La Società, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231 (come di seguito definito), in coerenza con i principi etici e di governance dettati dal Gruppo e ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha quindi deciso di predisporre ed attuare, conformemente al dettame normativo e agli specifici requisiti di cui al citato Decreto Legislativo, il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, come di seguito definito e descritto in dettaglio.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

3.1 Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300") ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva aderito.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa", ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Si tratta di una forma di responsabilità dell'ente scaturente da una "colpa da organizzazione" che si aggiunge a quella propria della persona fisica, autore del reato.

Si tratta di una novità di grande rilievo, giacché, sino all'entrata in vigore del Decreto, l'interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati Reati (come di seguito definiti), salvo che per l'eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 cp).

L'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità "amministrativa", invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati Reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell'illecito penalmente rilevante - che "impersonano" l'ente o che operano comunque nell'interesse di quest'ultimo.

Il Decreto prevede a carico degli Enti: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

3.2 Presupposti della responsabilità degli enti e autori del reato

Le fattispecie di reato di cui l'ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal DL 231/2001, i cosiddetti "reati presupposto" (i "Reati"). L'ente è responsabile per i Reati che siano stati commessi da soggetti legati all'ente da un rapporto funzionale o di dipendenza.

In particolare, il DL 231/2001 fa riferimento a coloro:

- (i) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ai soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i.e. soggetti in posizione cosiddetta "apicale", i "Soggetti Apicali");
- (ii) che risultino sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sub (i) (i.e. soggetti sottoposti all'altrui direzione, i "Soggetti Sottoposti").

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità per gli illeciti amministrativi di cui al DL 231/2001 è che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai menzionati soggetti "nell'interesse o a vantaggio della società".

Secondo la Relazione ministeriale di accompagnamento al DL 231/2001, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato (valutazione ex ante), mentre il "vantaggio" fa riferimento all'oggettiva acquisizione da parte dell'ente di un vantaggio o di un risultato favorevole (valutazione ex post). Pertanto, pur in assenza di un vantaggio, potrebbe comunque connotarsi una responsabilità dell'ente in presenza di un interesse proprio del medesimo; per contro, tale responsabilità è esclusa nei casi in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente, disciplinata dal Decreto, si aggiunge (e non si sostituisce) a quella della persona fisica che abbia materialmente realizzato il fatto costituente Reato, la quale, dunque, sarà perseguita conformemente alle norme di diritto penale.

La responsabilità dell'ente, dunque, permane anche nel caso in cui la persona fisica non sia stata identificata (a causa, ad esempio, della complessità organizzativa dell'ente), o non sia punibile, o il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (quali ad esempio, la morte del reo prima della condanna, la prescrizione, la remissione della querela).

È bene precisare che i criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente assumono connotazione diversa in base all'autore del reato, secondo la seguente suddivisione:

- qualora il reato sia commesso da un Soggetto Apicale, si presume che l'illecito sia imputabile ad un deficit organizzativo dell'ente (presunzione di colpevolezza), nel qual caso l'onere della prova sarà a carico dell'ente, il quale, sarà tenuto altresì a dimostrare: (i) di aver affidato ad un apposito organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento; (ii) che gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo; (iii) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;

- qualora il reato sia commesso da un Soggetto Sottoposto, la responsabilità dell'ente viene ricondotta all'inadempimento degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di Soggetti Apicali e l'onere della prova spetterà all'accusa (conformemente alla disciplina dell'onere della prova normalmente applicabile). In tal caso, dunque, la strategia difensiva dell'ente appare, almeno in astratto, meno gravosa rispetto al caso che precede.

3.3 I “reati presupposto”

Come anticipato, le fattispecie di reato di cui l'ente può essere chiamato a rispondere sono esclusivamente quelle indicate dal DL 231/2001 (c.d. “reati presupposto”). Alla data di stesura del modello di organizzazione gestione e controllo relativo alla Società, i Reati possono essere, per comodità espositiva, raggruppati e sintetizzati, come segue:

ART. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Modificato dalla L. n. 161/2017

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- *[modificato dalla L. n. 3/2019]*
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

ART. 24 BIS

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) ▪Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

ART. 24 TER

Delitti di criminalità organizzata

aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.) *[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.) *[così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]*
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) *[comma 7 bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]*
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis
- c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

ART. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione

modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019

- Concussione (art. 317 c.p.) *[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) *[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]*
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) *[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) *[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) *[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]*
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) *[articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]*
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) *[articolo modificato dalla L. 3/2019]*

ART. 25 BIS

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n.125/2016

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

ART. 25BIS.1

Delitti contro l'industria e il commercio

aggiunto dalla L. n. 99/2009

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

ART. 25 TER

Reati societari

aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] ■ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ■ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

ART. 25 QUATER

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

aggiunto dalla L. n. 7/2003

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

ART. 25 QUARTER.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

aggiunto dalla L. n. 7/2006

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

ART. 25 QUARTER.1

Delitti contro la personalità individuale

aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.) [*aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38*]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [*modificato dal D.Lgs. 21/2018*]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

ART. 25SEXIES

Reati di abuso di mercato

aggiunto dalla L. n. 62/2005

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [*modificato dal D.Lgs. 107/2018*]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

ART. 187QUINQUIES TUF

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

modificato dal D.Lgs. 107/2018

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

ART. 25SEPTIES

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

ART. 25OCTIES

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoricciclaggio

aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
Autoricciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

ART. 25NOVIES

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

aggiunto dalla L. n. 99/2009

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis L. n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n.633/1941)

ART. 25DECIES

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; *aggiunto dalla L. n. 116/2009*
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

ART. 25UNDECIES

Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) *[introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]*
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260 bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- *aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018*
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

ART. 25 DUODECIES

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

ART. 25 TERDECIES

Razzismo e xenofobia

aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) *[aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]*

ART. 25QUATERDECIS

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *[aggiunto dalla L. n. 39/2019]*

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

ART. 12, L. N. 9/2013

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

L. n. 146/2006

- Reati transnazionali *[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]*
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

L'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (Allegato 6 Elenco reati).

3.4 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio introdotto dal DL 231/2001 contempla le seguenti tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- (i) Sanzioni pecuniarie;
- (ii) sanzioni interdittive;
- (iii) confisca, e
- (iv) pubblicazione della sentenza.

Nel caso in cui il giudice accerti la responsabilità dell'ente, il DL 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio "binario", in forza del quale saranno sempre comminate le sanzioni pecuniarie (applicate per quote e commisurate tenendo conto, inter alia, della gravità del fatto, della capacità patrimoniale e del grado di responsabilità dell'ente), di natura afflittiva, più che risarcitoria, unitamente, solamente in presenza di determinate condizioni, alle sanzioni interdittive, che, con il sequestro preventivo e il sequestro conservativo, si inseriscono nella più ampia gamma delle misure cautelari.

La sanzione pecuniaria viene dunque regolarmente applicata allo scopo di punire l'illecito commesso; del relativo pagamento, in deroga alla disciplina comune, ne risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il suo fondo comune (i soci illimitatamente responsabili potrebbero, tuttavia, subire diverse conseguenze economiche, quali la confisca del profitto o l'obbligo del risarcimento del danno).

Per motivi di trasparenza e commisurazione della sanzione alla tipologia di ente, mentre il numero delle quote viene determinato in riferimento alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, il valore economico di ciascuna quota (di importo variabile) viene stabilito dal Giudice sulla base della capacità economica dell'ente. In base al Decreto, dunque, il Giudice: (i) determina il numero di quote della sanzione (non inferiori a cento e non superiori a mille), in base alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; (ii) determina il valore di ciascuna quota (che va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 , per le ipotesi più gravi) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da garantire l'efficacia della sanzione; (iii) determina l'ammontare della sanzione moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario.

Le sanzioni interdittive, che di fatto costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo, come anticipato, sono dunque irrogate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie per le ipotesi più gravi e solo con riferimento ai Reati per i quali sono espressamente previste; di carattere per lo più temporaneo (da 3 mesi a 12 anni), sono applicabili anche in via cautelare. Affinché possano essere irrogate, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- i. L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- ii. reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive comprendono:

- (a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Per talune ipotesi di recidiva, il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità che l'interdizione sia applicata in via definitiva. Le sanzioni interdittive incidono sul soggetto, limitandone l'attività o l'accesso a determinate risorse economiche.

Le misure del sequestro preventivo e del sequestro conservativo, per contro, incidono sul patrimonio per evitare la dispersione dello stesso in funzione delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario; in entrambi i casi, tuttavia, l'esigenza è di paralizzare o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del Reato o agevolare la commissione di altri Reati.

Accanto alle sanzioni pecuniarie e interdittive, il DL 231/2001 prevede, come sopra menzionato, anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, volta a privare l'ente del beneficio economico ricevuto in seguito alla commissione del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna, misura idonea ad arrecare grave nocimento all'immagine e alla reputazione dell'ente.

3.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo ed esonero dalla responsabilità

Il DL 231/2001 contempla forme di esonero (esimente) dalla responsabilità in esame.

L'ente non sarà ritenuto responsabile dei Reati compiuti da Soggetti Apicali e/o Soggetti Sottoposti qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, secondo la natura, la dimensione e il tipo di attività dell'ente (il "Modello 231").

Per quanto attiene al contenuto del Modello 231, esso deve:

- (a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- (b) prevedere specifiche procedure utili a prevenire la commissione dei Reati;
- (c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- (d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- (e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Da un punto di vista strettamente giuridico la predisposizione ed attuazione del Modello 231 è prevista formalmente come facoltà e non come obbligo a carico dell'ente, il quale, dunque, non potrebbe, per il solo fatto di non averlo adottato, essere sanzionato; ciò nonostante, l'adozione del Modello 231, è divenuta, di fatto, una necessità anche per aziende che prima si ritenevano non direttamente interessate stante il rapido e continuo aumento dei c.d. "reati presupposto"; vero è che la mancata adozione del modello de quo espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti commessi dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti, privandolo della possibilità di avvalersi del meccanismo di esonero dalla responsabilità di cui al medesimo Decreto.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli 231, nonché di curarne i necessari aggiornamenti è affidato, ai sensi del DL 231/2001, ad un apposito organismo di vigilanza (**l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV"**).

4. IL MODELLO ORTOMAD.

4.1 La costruzione del Modello 231

Ortomad, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità morale, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione di ogni attività aziendale - ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello 231, in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto (il "Modello").

La predisposizione e l'adozione del Modello rispondono all'esigenza di una revisione critica delle norme e degli strumenti di governance già proprie dell'organizzazione della Società, cogliendo nel contempo l'occasione per razionalizzare l'attività svolta (inventario delle aree delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili), e sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, rilevante ai fini della prevenzione "attiva" dei Reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto medesimo ed ispirate ai principi cardine e alle regole sostanziali di cui in particolare:

- (a) alle Linee Guida Confindustria;
- (b) al Modello 231 di La Linea Verde SpA, quale holding del Gruppo di cui la Società fa parte;

- (c) al Codice Etico (Allegato 2), che è parte integrante del Modello ed è volto ad esprimere quei principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali chiede l'osservanza da parte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partners.

La Società ha, inoltre, tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, nonché della prassi delle società italiane di settore in ordine al Modello 231; la Società, ha altresì considerato le regole di corporate governance aziendali e del Gruppo, il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di comunicazione interno, le procedure di comunicazione ai Dipendenti e la formazione degli stessi.

4.2. La predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello si è snodata attraverso diverse fasi, che possono sintetizzarsi e suddividersi come di seguito:

- (a) Identificazione dei rischi potenziali e delle attività sensibili ("Attività Sensibili");
- (b) valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- (c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- (d) previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l'Organismo di Vigilanza;
- (e) introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello;
- (f) predisposizione del Modello.

Nello specifico:

- (a) Identificazione dei rischi potenziali e delle Attività Sensibili: l'individuazione delle Attività Sensibili, ossia delle principali attività ove è potenzialmente presente il rischio della commissione dei Reati, è il risultato dell'analisi preliminarmente condotta mediante un processo di mappatura delle aree societarie a rischio, attraverso l'identificazione, in particolare, delle aree di attività della Società, lo studio dell'organigramma societario e della potenziale modalità operativa dell'illecito, altresì mediante l'utilizzo di appositi formulari indirizzati ai soggetti responsabili delle diverse aree di settore e mediante lo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura societaria. Per "rischio" deve intendersi quella variabile all'interno dei processi aziendali che potrebbe compromettere l'implementazione dei principi e degli obiettivi di cui al DL 231/2001. L'analisi è stata condotta:

quanto ai reati in danno e nei rapporti con la PA: su tutte le attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni tra soggetti esponenziali della Società e soggetti esterni qualificabili come "pubblici ufficiali" o "incaricati di pubblico servizio" nei rapporti con terzi;

quanto ai reati societari: sulle attività sociali che possono avere una qualche rilevanza per la commissione dei reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto;

quanto ai reati di terrorismo: sulle attività che prevedono rapporti, contatti e/o interazioni con l'esterno che possono fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, fra i quali sicuramente assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo;

quanto ai reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro: sulle attività di rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

quanto ai reati ambientali: presso i siti in cui viene svolta l'attività aziendale e da cui può scaturire la produzione di rifiuti pericolosi, scarichi idrici, forme di inquinamento del suolo, sottosuolo o falde superficiali o sotterranee o l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti.

(b) Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo: si è proceduto poi ad analizzare il sistema dei controlli preventivi, in termini di procedure esistenti e prassi operative a presidio delle Attività Sensibili individuate nella fase precedente, al fine di esprimere il giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione dei rischi di reato. Sono state quindi valutate le azioni da intraprendere al fine di porre in essere un sistema di controllo preventivo essenziale per la predisposizione del Modello conformemente a quanto previsto dal DL 231/2001 (c.d. protocolli).

(c) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati: la Società, intende impedire la commissione dei Reati anche attraverso un puntuale controllo delle risorse finanziarie, ad esempio riconoscendo all'OdV le necessarie disponibilità finanziarie al fine di effettuare audit e controlli.

(d) Previsione di obblighi di informazione vis-à-vis l'Organismo di Vigilanza: in particolare, implementando un sistema di reporting da parte dell'OdV in favore del Consiglio di Amministrazione della Società e da parte dei Destinatari nei confronti dell'OdV, come di seguito descritto.

(e) Introduzione di un sistema disciplinare interno atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure di cui al Modello: la Società ha introdotto un sistema sanzionatorio, il quale, individuando i comportamenti sanzionabili, delinea le misure che saranno poste in essere in caso di violazioni del Modello (il "Sistema Disciplinare").

(f) Redazione del Modello: le analisi e le attività di cui sopra, hanno consentito di redigere il presente Modello, il quale, per semplicità di lettura, di diffusione e implementazione, è strutturato come segue:

1. **“Parte Generale”**, che partendo dall’esame del contenuto del Decreto, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone funzioni e finalità, individuando l’Organismo di Vigilanza, istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello. Al riguardo, per facilità di lettura, la disciplina relativa all’Organismo di Vigilanza e al Sistema Disciplinare saranno trattate, nel prosieguo, in specifici paragrafi.
2. **“Parte Speciale”**: che si propone, tenuto conto dell’attività svolta da Ortomad SrL, identificate le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dal DL 231/2001, di disciplinare concretamente le condotte degli Organi Sociali, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, dei Dipendenti, Consulenti e Partners, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose, mediante l’elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all’interno delle differenti aree a rischio individuate in ragione delle categorie di reato previste dal Decreto. Il Modello, infatti, essendo adottato tramite delibera del vertice aziendale (nel caso: il Consiglio di Amministrazione) stabilisce quale debba essere l’assetto societario e i controlli a presidio delle aree a rischio.
3. **“Allegati”**:
 - Allegato 1 - Organigramma.
 - Allegato 2 - Codice Etico.
 - Allegato 3 - Statuto dell’Organismo di Vigilanza.
 - Allegato 4 - Sistema Disciplinare.
 - Allegato 5 – Protocolli.
 - Allegato 6 – Elenco Reati.

Il Modello, come sopra predisposto, è stato approvato e adottato in data 05/07/2018 dall’AU di Ortomad SrL.

4.3. Attività Sensibili e Reati rilevanti nell’ambito della Società

L’individuazione delle Attività Sensibili, in linea con i principi e le previsioni di cui al Decreto, è stato il frutto di un processo di analisi che ha avuto ad oggetto con riferimento alla Società, inter alia:

- La struttura organizzativa;
- l’organigramma e i processi di gestione e comunicazione interni;
- l’oggetto sociale perseguito;
- il sistema di amministrazione e controllo adottato;
- i protocolli e le procedure in essere.

È bene precisare che nell’individuazione delle Attività Sensibili tutte le fattispecie criminose di cui al DL 231/2001 sono state prese in considerazione nel preciso intento di valutare il rischio che potessero essere poste in essere. Nel suddetto processo di identificazione, la Società ha altresì tenuto conto dello specifico settore di operatività, contestualizzando così le fattispecie di reato più comunemente ivi commesse. A conclusione di tale analisi, mappate le Attività Sensibili, sono stati individuati: (i) i Reati solo astrattamente ipotizzabili nell’ambito della realtà della Società; (ii) i Reati rilevanti nell’ambito della realtà della Società.

L'attività di aggiornamento delle Aree Sensibili è di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa dell'OdV.

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato solo astrattamente ipotizzabili nell'ambito della realtà della Società.

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (art. 416, comma 6 cp);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cp);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis cp);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- Termini di durata massima delle indagini preliminari - illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), cpp)

- Tutta la categoria "Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" (art. 25 bis del Decreto).
- Tutta la categoria dei "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 25 quater del Decreto).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto). 39/2019
- "Reati contro la personalità individuale" (art. 25 quinquies del Decreto):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);
 - prostituzione minorile (art. 600 bis cp);
 - pornografia minorile (art. 600 ter cp);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp);
 - pornografia virtuale (art. 600 quater 1 cp);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp);
 - tratta di persone (art. 601 cp);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp);
 - adescamento di minori (art. 609 undecies).

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto):

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. 633/1941);
 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L. 633/1941).
 - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette in violazione degli art. 1, commi 1 e 2, art.2, commi 1, 2, art.3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
 - Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio;
 - Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (articolo 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549).
- Tutta la categoria Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25- quaterdecis).

Di seguito un breve excursus delle categorie di Reato per cui vi potrebbe essere il rischio di concretizzazione nell'ambito societario. Tuttavia, al di là della probabilità di realizzazione delle fattispecie criminose qui descritte, permane la costante esigenza di monitorare, verificare e aggiornare tutte le Attività Sensibili.

- Tutta la categoria "Reati in danno della PA" (art. 24 del Decreto).
- Tutta la categoria "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" (art. 24 bis del Decreto).
- "Delitti di criminalità organizzata" (art. 24 ter del Decreto):
 - Associazione per delinquere (art. 416 cp);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp).
- Tutta la categoria "Reati nei rapporti con la PA" (art. 25 del Decreto).
- Tutta la categoria "Reati societari" (art. 25 ter del Decreto).
- Tutta la categoria "Reati contro l'industria e il commercio" (art. 25 bis 1 del Decreto).
- "Reati contro la personalità individuale" (art. 25 quinquies del Decreto):
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp).
- Tutta la categoria "Reati di abuso di mercato" (art. 25 sexies del Decreto).
- Tutta la categoria "Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro" (art. 25 septies del Decreto)

- Tutta la categoria “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (art. 25 octies del Decreto).
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del Decreto):
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941,);
 - O Alcuni reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):
 - uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp);
 - distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis cp);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941);
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. 633/1941).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).
- Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):
 - Inquinamento ambientale (art. 452 bis cp);
 - disastro ambientale (art. 452 quater cp);
 - delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies cp);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies cp);
 - circostanze aggravanti (art. 452 octies cp);

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cp);
 - reati di cui al DL 152/2006:
 - reati di cui al DL 152/2006:
 - Scarico idrico in assenza di autorizzazioni o con autorizzazione scaduta o sospesa per sostanze pericolose (art. 137 comma 2).
 - Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137 comma 3).
 - Scarico in violazione dei limiti tabellari (art. 137 comma 5, I periodo).
 - Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose (articolo 137 comma 5 II periodo).
 - Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (articolo 137 comma 11).
 - Scarico in acque marine da parte di navi (articolo 137 comma 13).
 - Deposito rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256 comma 6).
 - Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (articolo 257 comma 1 e 2).
 - Spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 comma 1).
 - Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);
 - gestione abusiva di rifiuti (art. 256 comma 1);
 - realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 3);
 - Miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
 - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (art. 260 bis).
-
- Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25 duodecies del Decreto).
 - Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):
 - Favoreggiamento personale (art 378 cp);
 - associazione per delinquere (art. 416 cp)¹;
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp)²;
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp)³.
 - I Reati sopra elencati e le relative Attività Sensibili saranno oggetto di apposita disamina nella Parte Speciale del presente Modello.

¹ Già inclusi nella categoria "Reati di criminalità organizzata".

² Già inclusi nella categoria "Reati di criminalità organizzata"

³ Altresì presente nella categoria "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

4.4. Attuazione e diffusione del Modello

4.4.1. I Destinatari del Modello.

Al fine di garantirne un'efficace attuazione, la Società dà ampia diffusione, all'interno e all'esterno della medesima, dei principi e dei contenuti del Modello, affinché ciascun destinatario ne abbia una corretta conoscenza. L'OdV monitora le iniziative per la divulgazione del Modello, nonché per la comunicazione e la formazione.

In particolare, sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza perseguiti dal Modello, che delle relative modalità di attuazione, i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti, della cui condotta la Società potrebbe essere ritenuta responsabile ai sensi del Decreto. Considerata la struttura di Ortomad Srl, il Modello si rivolge altresì, in senso più ampio, a ciascuno dei componenti degli Organi Sociali (i.e. il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, ivi inclusi i singoli Amministratori e Sindaci) e a tutti i Dipendenti.

Inoltre, alla luce della funzione e del fine del Modello, lo stesso è altresì rivolto a quanti partecipino, direttamente e/o indirettamente, con attività, funzioni, ruoli e competenze diverse, al conseguimento degli scopi e degli obiettivi della Società e dunque, a tutti i Consulenti e ai Partners.

I soggetti sopra richiamati, ossia, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partners (i "Destinatari"), quali Destinatari del Modello, sono tenuti ad osservarne compiutamente e con la massima cura e diligenza i contenuti, conformando la propria condotta a quanto ivi previsto e richiamato.

4.4.2. Diffusione e formazione.

La Società garantisce la diffusione del Modello nonché corsi di formazione e informazione a partecipazione obbligatoria che illustrino il contesto normativo di riferimento unitamente alle caratteristiche del Modello.

Il Modello è comunicato formalmente a ciascun componente degli Organi Sociali e a ciascun Dipendente i quali saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del medesimo. La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, il Modello è esposto nella sede della Società e caricato sul sito web della Società, così che sia fruibile a chiunque vi acceda.

Il Modello è altresì divulgato ai Partners e ai Consulenti al fine di renderli consapevoli dei principi e delle regole di cui la Modello e del Codice Etico cui tali soggetti dovranno aderire mediante la sottoscrizione di apposite clausole inserite nei diversi contratti.

La Società avrà cura di predisporre corsi di formazione di natura e struttura specifica in base alla tipologia di Destinatari di volta in volta interessata, rilevando, al riguardo, il grado di formazione che dovrà essere raggiunto, l'attività svolta all'interno della Società e il grado di responsabilità connesso alla funzione e ruolo ricoperto. Al riguardo, saranno previsti controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione al fine di garantirne l'adeguatezza ed efficacia.

4.5. Aggiornamento e riesame del Modello

Considerando la funzione, nonché le modalità di costruzione del Modello, si comprende come lo stesso possa, e qualora ve ne siano i presupposti debba, essere oggetto di integrazioni e/o modifiche. Lo stesso Decreto espressamente pone a carico dell'OdV il compito di curare l'aggiornamento del Modello 231 in modo da garantirne l'efficacia nel tempo secondo la concreta operatività dell'ente. Gli interventi di aggiornamento del Modello saranno realizzati in occasione di:

- a) Modifiche normative rilevanti;
- b) significative violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- c) significative modifiche della struttura organizzativa e/o dell'attività della Società.

L'aggiornamento del Modello è di competenza propositiva dell'Organismo di Vigilanza, ma compete al Consiglio di Amministrazione (cui per legge spetta l'approvazione del Modello, oltre che la relativa attuazione) che dovrà deliberare sulle eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso e approvarne gli aggiornamenti e le integrazioni di volta in volta necessari.

Il Modello dovrà comunque essere oggetto di revisione annuale, al fine di garantirne la costante corrispondenza con la realtà aziendale e con i protocolli utilizzati.

5. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il DL 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un apposito Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Caratteristiche dell'OdV nel dettaglio:

- Autonomia e indipendenza: conseguita separando dovutamente i "controllori" dai "controllati", ovvero sottraendo l'OdV alla gerarchia aziendale, nonché, in principio, non consentendo che i membri dell'OdV svolgano funzioni operative.
- Professionalità: i singoli membri dell'OdV dovranno avere le competenze necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti affidati.
- Continuità di azione: l'OdV dovrà svolgere la propria attività in via esclusiva.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiedono: a) l'inserimento dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un'attività di riporto al massimo vertice aziendale (ad es. il Presidente operativo e/o l'Amministratore Delegato), ma anche al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ed al Collegio Sindacale; b) l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative - ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni dell'OdV, ossia quelle tecniche proprie di chi svolge attività di ispezione e consulenza. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per suggerire eventuali modifiche del Modello, ove necessarie od opportune per renderlo più rispondente alle esigenze di prevenzione di Reati;
- in via continuativa, per verificare che i comportamenti quotidiani in seno all'ente rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un Reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

Al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza, essenziale per lo svolgimento del proprio compito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza fin dalla nomina:

- Devono possedere i requisiti soggettivi di onorabilità, così come definiti nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza emanato dal Consiglio di Amministrazione;
- non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cc (interdizione, inabilitazione, effetti personali del fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);³
- non devono versare in situazione di conflitto di interesse, scaturente da legami di parentela con il vertice della società o da rapporti di lavoro, nei limiti in cui tali relazioni ne compromettano obiettivamente l'indipendenza.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere trascritti in apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'OdV.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di chiedere incontri e consultazioni con l'OdV, il quale avrà analoga facoltà nei confronti dei suddetti Organi.

La composizione e la struttura dell'OdV dipende da vari fattori tra cui la dimensione e la complessità organizzativa dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione di Ortomad SrL (cui sono attribuiti i poteri di nomina e revoca dell'OdV), a seguito dell'analisi della struttura della Società, (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.) ed in considerazione della specificità delle funzioni in capo all'OdV, ritiene opportuno poter affidare il relativo incarico ad un organo che potrà essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri che potranno avere una durata dell'incarico da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni. Il funzionamento, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati nello "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", qui allegato sub "Allegato 3".

5.2. Funzioni, poteri ed obblighi dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello ai fini di prevenire la commissione dei Reati;

- curare l'aggiornamento del Modello, presentando eventuali necessarie proposte di adeguamento, verificandone l'attuazione, la funzionalità e la coerenza rispetto all'organizzazione ed al funzionamento concreto della Società;
- dare impulso alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- dare impulso alle iniziative volte alla formazione relativamente al Modello;
- dare attuazione alle procedure di controllo previste dal Modello;
- monitorare le Attività Sensibili;
- effettuare verifiche sull'attività della Società al fine di aggiornare l'individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e proporre, quando necessario, l'adozione di sanzioni disciplinari;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello da cui potrebbe derivare una responsabilità della Società;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito allo stato di attuazione e all'operatività del Modello;
- svolgere tutte le attività che, di volta in volta, si rendano necessarie al fine della corretta implementazione ed attuazione del Modello.

A seguito di ogni verifica, l'OdV è tenuto a documentare le attività svolte, tramite la predisposizione di apposito verbale.

Al fine di esercitare efficacemente le proprie funzioni ed ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti di cui al Decreto, vengono attribuiti all'OdV poteri ad hoc.

In particolare:

- Esercizio di effettivi poteri di ispezione e controllo;
- obbligo di informazione, a carico di qualunque funzione aziendale, a fronte di richieste da parte dell'OdV stesso o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello;
- disponibilità di risorse finanziarie stanziata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L'OdV è tenuto ad adempiere alle proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze, ad improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, e a mantenere la massima discrezione e riservatezza, conformemente a quanto previsto dal Decreto.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

5.3. I meccanismi di reporting

5.3.1 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente agli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) cui riferisce, in particolare, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di di eventuali criticità.

Il reporting avviene nei confronti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su base periodica (semestrale/annuale) e immediata, ove risultino accertati fatti di particolare importanza

L'OdV è infatti tenuto a predisporre una relazione semestrale che illustri l'attività svolta nel periodo di riferimento in termini di controlli effettuati ed esiti ottenuti e che rilevi l'eventuale necessità di aggiornamento, integrazione, revisione in generale del Modello; con cadenza annuale, l'OdV è tenuto a predisporre un rapporto scritto avente ad oggetto il piano di attività previste per l'anno successivo.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere trascritti in apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'OdV.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di chiedere incontri e consultazioni con l'OdV, il quale avrà analoga facoltà nei confronti dei suddetti Organi Sociali.

5.3.2 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte e valutate dall'OdV le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello;
- il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) integrante uno dei Reati previsti dal Decreto potrà contattare il proprio diretto superiore, che ne riferirà all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente preferisca non rivolgersi al suo diretto superiore, il Dipendente può effettuare la segnalazione direttamente all'OdV (saranno istituiti canali informativi dedicati, al fine di favorire il flusso informativo verso l'OdV e risolvere eventuali casi di dubbia interpretazione);
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e proporrà al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti conseguenti.

Devono inoltre essere immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

1. provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati di cui al DL 231/2001 che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Società;
2. rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, od omissioni rilevanti ai fini del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal DL 231/2001.

In ogni caso, dovranno essere trasmessi all'OdV in modo periodico da parte del relativo responsabile aziendale interessato:

- Una relazione annuale dettagliata da parte di ciascun responsabile di funzione sullo stato di attuazione del Modello e dei principi di controllo in esso contenuti, la periodicità e i contenuti standard della suddetta relazione saranno specificatamente determinati e comunicati dall'OdV a tutti i responsabili di funzione;
- una relazione semestrale da parte del RSPP sull'attività svolta in adempimento del servizio richiesto ai sensi di legge;
- una copia del documento del Bilancio approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione e copia della Relazione del Collegio Sindacale.
- Tutte le informazioni, sia generali che specifiche, devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate all'OdV, anche mediante l'utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica dell'OdV "odv@ortomad.it"

5.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, fatte ovviamente salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

5.5. Riunioni e verbalizzazione

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 2 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità; di tali riunioni dovrà redigersi un verbale trascritto in un apposito libro conservato a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza.